

Francesco P. Luiso

*Il contributo di Giuseppe Pera e l'evoluzione dell'ordinamento in
tema di processo civile e rito del lavoro*

Il ricordo del prof. Pera processualista produce in chi vi parla una duplice emozione: perché Egli è stato in primo luogo il mio professore di diritto del lavoro. Ho seguito per intero con grande passione il Suo corso nell'a/a 1967-68, e ricordo ancora benissimo l'esame, a fine giugno 1968, nell'aula 3 della Sapienza – la Sua aula, che infatti ha preso il Suo nome. Il tavolo della commissione era posto sotto la finestra, e l'esaminando che entrava era avvolto nella nuvola di fumo prodotta dal toscano del Professore, il quale conduceva l'intero esame in prima persona (la prima domanda era di diritto del lavoro, la seconda di diritto sindacale, la terza di diritto previdenziale).

Siamo stati anche colleghi per lunghi anni, ma niente è cambiato nei nostri rapporti: io lo chiamavo “professore”, lui “Luiso”, e ci davamo scrupolosamente del lei.

La seconda emozione deriva dalla consapevolezza che Pera è stato (anche) un grande processualcivilista. La passione del processo civile, come si sa, gli era derivata da Andrioli, del quale il Professore aveva una enorme stima, ed al quale è sempre stato legato da grande affetto. Andammo insieme a salutarlo nella sua casa di Roma, quando ormai era già intellettualmente decaduto: e, quando uscimmo, vidi per la prima ed unica volta il professore piangere a dirotto, per le condizioni mentali in cui Andrioli era ridotto.

Egli è stato fin dall'inizio iscritto all'AISPC, i cui convegni biennali ha sempre frequentato, intervenendo con una competenza ed una acutezza ben superiori a quelle della maggioranza dei miei colleghi processualcivilisti. Colgo anzi l'occasione, incaricato dal consiglio direttivo, per portare a questo incontro i segni dell'affetto e della stima dell'associazione.

* * *

La passione del prof. Pera per il processo civile è facilmente riscontrabile se si pone attenzione ai suoi primi lavori pubblicati: “*Questioni sulla notificazione a mezzo del servizio postale*” è sulla Riv. Dir. Proc. 1953. II, 40; “*La giusta retribuzione dell’art. 36 della Costituzione*” è su Diritto del Lavoro 1953, I, 99. Si tratta di pubblicazioni coeve, anche se ho motivo di ritenere che quella sulla RDP sia apparsa per prima.

Ebbene, già questa primissima pubblicazione mostra in modo netto come Pera considerava il diritto processuale civile: una scienza pratica, una sorta di ingegneria della società, e non una scienza speculativa, una sorta di filosofia. Lo vedremo meglio fra poco. Visione, sia detto *per incidens*, che io condivido pienamente, sicuramente anche per l’influsso del suo insegnamento.

Venendo al merito della questione, Pera commentava una sentenza della corte di appello di Firenze che aveva deciso della nullità di una notificazione per posta – ovviamente sulla base della normativa *ratione temporis* vigente – in quanto, fra l’altro, la consegna dell’atto di appello al destinatario era avvenuta, per errore del postino, oltre il termine per appellare. La Corte aveva dichiarato tardivo l’appello. Ebbene, sentite cosa scrive Pera: “*sarebbe preferibile impostare in modo del tutto diverso l’istituto della notificazione nostrana, disponendo che la stessa, ai fini dell’interruzione dei termini e del valido instaurarsi del giudizio, si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficio pubblico incaricato di trasmetterlo al destinatario*”.

Si tratta, com’è evidente, del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato, che solo molti anni dopo sarebbe stato enunciato dalla Corte costituzionale e poi divenuto principio indiscusso del diritto processuale civile.

Altrettanto si può dire dell’altro contributo, pur esso pubblicato sulla Riv. Dir. Proc. 1953, II, 150, laddove Pera affronta il problema della validità degli atti compiuti dal procuratore legale *extra districtum*. Per i più giovani, occorre ricordare che, *temporibus illis*, e cioè prima della riforma del 1997, l’avvocato poteva esercitare ovunque, ma il procuratore solo nell’ambito del distretto di appartenenza. Ebbene, la giurisprudenza fulminava di nullità insanabile gli atti compiuti dal procuratore *extra districtum*. Pera affermava invece già nel 1953 che si trattava di vizio

sanabile ex art. 182 c.p.c.: ciò che anticipava di ben 56 anni quanto poi il legislatore ha positivamente previsto.

* * *

Ma, a parte i lavori in materia di diritto processuale civile puro, com'è ovvio l'interesse del professore ha riguardato principalmente il diritto processuale delle controversie di lavoro, vuoi ante vuoi post riforma del 1973.

Ed è significativo che Egli abbia voluto dedicare la sua prolusione [...] al corso di diritto del lavoro, tenuta il 1° dicembre 1966 a Pisa, proprio alla “risoluzione delle controversie individuali di lavoro”. Prolusione che, pubblicata a suo tempo nella RTDPC del 1967, è stata ripubblicata sulla RIDL del 2017, esattamente a cinquant'anni dalla sua prima pubblicazione. In essa, come già accennato, Egli delinea così il Suo programma: *“Mi sforzerò sempre di vedere, dietro i problemi giuridico formali, la sostanza dei problemi umani e sociali ai quali tutto il diritto e non solo il diritto del lavoro cerca di rispondere ... convinto come sono che il diritto ... deve servire agli uomini per risolvere i piccoli e grandi problemi concretissimi della vita”*.

Mi sia consentito un ricordo personale a riprova di quanto appena detto. Dopo il 1970, sorse il problema dei rapporti fra le controversie ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori e le controversie individuali dei dipendenti in qualche guisa connesse alle prime. Ebbene, nella primavera del 1972 si tenne a Pisa un seminario, cui parteciparono, oltre a Pera, alcuni processualisti che si erano già occupati della questione: fra di essi ricordo Fabbrini e Proto Pisani, oltre ad altri. Vi fu la vivace illustrazione delle varie teorizzazioni (litisconsorzio necessario, pregiudizialità, connessione, etc.) finché Pera intervenne chiedendo: ma se il dipendente transige la controversia, cosa succede? Lunga pausa di silenzio dei partecipanti: perché Egli aveva trovato il tallone di Achille delle varie teorizzazioni, magari affascinanti e rigorose dal punto di vista logico, ma che trascuravano il dato concreto della vita.

Di qui il *leit-motiv*, che egli ha coltivato in tutti i suoi studi sul processo del lavoro, della necessità di uno strumento efficiente a tutela di chi soprattutto ne ha bisogno – il dipendente – ma al tempo stesso neutrale ed equidistante dalle parti nel suo procedere, poiché il *favor laboratoris*

non può mai sconfinare in una presunzione di fondatezza delle sue pretese, pena lo scardinamento di tutti i principi fondamentali in materia di rapporti fra diritto e processo.

* * *

L'interesse processualcivilistico del Professore non fu limitato alla giurisdizione statale, ma ebbe spesso come oggetto l'arbitrato. Il primo scritto in materia è del 1955, anch'esso pubblicato sulla Riv. Dir. Proc., ove fu dimostrata in modo inesorabile la contraddizione di chi riteneva che il divieto di arbitrato rituale delle controversie di lavoro fosse sopravvissuto alla caduta dell'ordinamento corporativo, ma che al contrario l'arbitrato irrituale fosse estraneo al divieto. Eppure tale idea sopravvisse a lungo, tanto che, com'è noto, il legislatore del 1966, all'art. 7 comma 5, ammise la possibilità di risolvere la controversia relativa al licenziamento "mediante arbitrato irrituale".

Il professore in diverse altre occasioni si occupò dell'arbitrato delle controversie di lavoro, con la consapevolezza peraltro che si tratta di un istituto inattivo per ragioni di scelta delle contrapposte organizzazioni sindacali. In un lavoro pubblicato su RIDL 1994, I, 143 afferma: "*deve constatarsi che, al di là dei mugugni della dottrina, fra le forze sociali interessate, fatta eccezione per l'area dirigenziale, vi è ben scarsa propensione, con una netta opzione, al contrario, per la giustizia dello Stato*".

Ma oggi anche l'arbitrato per il licenziamento dei dirigenti è oramai praticamente sparito.

* * *

Da ultimo, ma non per ultimo, dobbiamo accennare all'interesse del professore per la magistratura. Egli fu, come si sa, pretore a S. Miniato e, per un tempo più breve, giudice del tribunale di Lucca. Proprio questa esperienza ispirò, nel 1967, una sua pubblicazione ben conosciuta: "un mestiere difficile: il magistrato".

Sui problemi della magistratura egli è ritornato spesso, in ossequio ad un'affermazione contenuta nel libro appena citato, con la quale egli afferma - *semel abbas, semper abbas* - che quell'esperienza non lo avrebbe mai abbandonato.

Non è possibile esporre qui in modo compiuto quella che è la *Weltanschauung* del professore sulla magistratura. Certo è che egli ha sempre avuto del magistrato una visione profondamente coincidente con lo spirito della Costituzione – che non a caso definisce la magistratura un ordine e non un potere – visione che, con le dovute ed eclatanti eccezioni, personalmente ho riscontrato in molti magistrati.

Del tutto coerentemente, quindi, il suo ultimo scritto in materia di magistratura (*La magistratura oggi*, in *Giustizia civile* 1994, II, 351) si conclude con la seguente affermazione: “È ricorrente il caso del magistrato che si installa in un luogo, vi diventa un’ autorità indiscussa, promuove le iniziative più varie raccogliendo fondi cospicui, cresce in notorietà e poi si presenta alle elezioni, va in Parlamento e quindi al Governo; con una rete di rapporti che fanno chiacchierare e discutere. Tutto questo deve finire”.

Purtroppo l’auspicio del Professore non si è verificato, tutt’altro. Semmai si può notare come egli in tale occasione parlasse genericamente del “magistrato”, mentre l’esperienza successiva ha mostrato che tutto ciò è accaduto ed accade principalmente se non esclusivamente per il pubblico ministero. Basti pensare al Presidente del senato, al presidente della regione Puglia ed al sindaco di Napoli; e, fra coloro che non hanno avuto successo o lo hanno avuto effimero, al fondatore dell’Italia dei valori ed alla meteora di Ingroia.